

Assicurazione Tutela Legale

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Impresa di Assicurazione: Aviva Italia S.p.A.

Prodotto: "Tutela Legale"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

E' una polizza destinata alla copertura dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale, a tutela dei diritti delle persone assicurate nell'ambito della vita privata e/o professionale.



Che cosa è assicurato?

La polizza può essere emessa per una o più delle seguenti garanzie opzionali:

- ✓ **Difesa al volante:**
tutela dei diritti delle persone assicurate in relazione alla proprietà, alla guida e alla circolazione di veicoli a motore conducibili con certificato di idoneità alla guida di ciclomotori e/o patente A e B, qualora:
 - subiscano danni extracontrattuali per fatto illecito di terzi;
 - siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
 - debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in incidente stradale con terzi;
 - debbano presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, erogate in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale e connesso allo stesso.
- ✓ **Difesa Famiglia:**
tutela dei diritti delle persone assicurate nei seguenti ambiti:
 - della vita privata e di relazione;
 - difesa abitazione;
 - difesa fiscale;
 - atti di volontaria giurisdizione;
 - difesa delle seconde case.
- ✓ **Difesa Azienda e Professionista:**
tutela dei diritti delle persone assicurate nell'ambito dell'attività di impresa o professionale qualora:
 - siano sottoposte a procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione;
 - siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purchè vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato;
 - debbano sostenere controversie relative a danni extracontrattuali subiti da persone e/o a cose per fatto illecito di terzi.
- ✓ **Difesa Dirigenti e Quadri:**
tutela dei diritti del Contraente qualora le persone assicurate nello svolgimento delle mansioni a loro affidate nell'ambito della loro attività:
 - siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
 - debbano sostenere controversie relative a danni extracontrattuali subiti da persone e/o a cose per fatto illecito di terzi

I massimali sono scelti dall'assicurato in base alle proprie esigenze.



Che cosa non è assicurato?

Le persone:

- ✗ non iscritte all'Albo (o Ruolo o Registro);
- ✗ che abbiano in corso sinistri in relazione al tipo di copertura richiesta;
- ✗ che siano a conoscenza di atti o circostanze che possano comportare una richiesta di risarcimento.

Inoltre:

- ✗ aziende con oltre 20 addetti; enti pubblici; case di cura e simili; società di raccolta, trattamento, smaltimento rifiuti; cooperative e consorzi; società immobiliari e finanziarie; imprese edili.



Ci sono limiti di copertura?

Principali rischi esclusi dall'Assicurazione:

- ! danni subiti in conseguenza di disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- ! materia fiscale/tributaria e amministrativa, salvo che sia espressamente previsto nelle singole garanzie;
- ! controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di mezzi nautici a motore o aerei a motore.

Inoltre per le singole garanzie sono esclusi:

Difesa al volante:

- ! se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo;
- ! se il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Difesa Famiglia:

- ! controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà, utilizzo o guida di veicoli a motore in genere;
- ! controversie e procedimenti penali relativi ad abitazioni locate a terzi;
- ! controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali.

Difesa Azienda e Professionista:

- ! controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
- ! controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costituzione di beni immobili;
- ! controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda.



Dove vale la copertura?

- ✓ Per tutte le coperture, i sinistri che insorgano e debbono essere processualmente trattati ed eseguiti:
 - in tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
 - nei Paesi dell'Unione Europea, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera nell'ipotesi di vertenze contrattuali;
 - in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nell'ipotesi di opposizione alle sanzioni amministrative, difesa fiscale, atti di volontaria giurisdizione e consulenza legale.



Che obblighi ho?

- All'inizio del contratto
L'Assicurato ha il dovere, all'atto della sottoscrizione del contratto, di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
- Nel corso della durata del contratto
L'Assicurato deve comunicare i cambiamenti che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
- In caso di sinistro
L'Assicurato deve denunciare il sinistro a DAS (Società incaricata dall'Impresa di Assicurazione per la gestione dei sinistri di Tutela Legale) trasmettendo inoltre tutti gli atti a lui notificati e i documenti necessari alla prestazione della garanzia assicurativa.



Quando e come devo pagare?

I premi devono essere pagati all'Intermediario oppure all'Impresa di Assicurazione.
E' possibile richiedere il frazionamento del premio in rate semestrali con un aumento del 3% sul premio annuale.

Il premio, comprensivo di imposte, può essere pagato tramite assegno bancario, circolare o postale (munito della clausola di "non trasferibilità"), bonifico bancario, carta di credito, carta di debito, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza può avere durata annuale e in ogni caso non sono ammesse polizze di durata inferiore all'anno (temporanee).

La copertura ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Il contratto, se non disdettato, si rinnova automaticamente per l'anno successivo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente può disdire la polizza (di durata non inferiore ad un anno) alla scadenza annuale, tramite raccomandata da inviarsi con almeno 30 giorni di preavviso. In caso di contratto poliennale con premio versato in un'unica soluzione, connesso a mutuo o finanziamento, in caso di estinzione o surroga dello stesso, il Contraente può richiedere l'annullamento anticipato della polizza. Successivamente l'Impresa di Assicurazione provvederà a restituire il rateo di premio non goduto, qualora il cliente non richieda di mantenere attiva la copertura.

Il Contraente può recedere dalla polizza, con preavviso di 30 giorni, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, tramite raccomandata da inviarsi entro il 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo.

